



1808/2019
1978/2019
N. ...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Walter Saresella	Presidente
dr. Gabriella Schiaffino	Consigliere
dr. Maria Grazia Federici	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2735/2018 promossa in grado d'appello

DA

(C.F. _____ E
(C.F. _____, elettivamente domiciliati in
presso lo studio dell'avv. _____ che li rappresenta e difende
come da delega in atti.

APPELLANTI

CONTRO

elettivamente domiciliata in VIA MUSUMECI, 137 95128 CATANIA presso lo studio
dell'avv. ANTONIO CASTRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLATA

Conclusioni

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione



a. 2735/2018 r.g.

1) nel merito, riformare la sentenza di primo grado nel capo in cui ha escluso la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di _____ nel furto
 occorso nella notte tra il 2 e 3 maggio 2016 nel garage denominato Condominio _____ ai danni dei box n. 38 e 40 di
 proprietà del sig. _____ con sottrazione di beni di proprietà sia di quest'ultimo sia della
 e, per l'effetto, dichiarare la condotta gravemente inadempiente di _____
 sia in relazione agli obblighi contrattuali sussistenti tra le parti,
 sia ai sensi degli artt. 2043 ss c.c. e condannarla quindi al risarcimento dei danni patiti dagli
 appellanti e, dunque, al pagamento in favore del sig. _____ della somma
 complessiva di € 35.100,00, nonché al pagamento in favore della _____
 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra _____ detta
 somma complessiva di € 18.500,00 o del diverso importo che dovesse risultare in corso di
 causa;

2) in ogni caso, condannare _____ alla rifusione
 delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

3) in via istruttoria, ammettersi capitoli di prova per interrogatorio formale del legale
 rappresentante di _____;

1) Vero che sino al 31 maggio 2016 il garage denominato Condominio _____
 è stato custodito _____ in forza di un
 contratto di vigilanza stipulato tra questa ed il predetto Condominio in data 5 luglio 2015;

2) Vero che il predetto contratto prevedeva il servizio ispettivo di controllo da effettuarsi nel
 predetto garage due volte per notte, con verifica di eventuali anomalie e/o presenza di persone
 non autorizzate e con controllo delle uscite di sicurezza;

3) Vero che il predetto contratto prevedeva che, ove fossero rilevati movimenti sospetti e/o
 anomalie, _____ avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione alle Forze dell'Ordine;

4) Vero che nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2016 _____ ha omesso di segnalare alle Forze
 dell'Ordine ed al Condominio la presenza di intrusi nel garage e delle anomalie sui box nn. 38 e
 40 del predetto garage;

5) Vero che nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2016 _____ ha omesso di segnalare alle Forze
 dell'Ordine ed al Condominio la presenza delle anomalie sui box nn. 38 e 40 del predetto
 garage;

A riprova del comportamento negligente di _____ si fa istanza ex art. 210 c.p.c. affinché il
 Giudice ordini alla parte convenuta l'esibizione dei turni di ronda fissati per le notti tra il 2 e 3
 maggio 2016 e il 3 e 4 maggio 2016, con indicazione delle persone incaricate e degli orari in
 cui sono stati effettuati i controlli, nonché l'esibizione delle registrazioni video realizzate da
 _____ relative alla notte tra il 2 e 3 maggio 2016.



n. 2735/2018 r.g.

Si chiede, poi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:

6) Vero che nel mese di maggio, precisamente nei giorni 2, 11, e tra il 27 e il 30, si sono verificate numerose intrusioni e furti da parte di estranei nel garage denominato Condominio

7) Vero che alcuna segnalazione delle intrusioni e dei furti, né dei segni delle effrazioni, è pervenuta dall'ente preposto alla vigilanza del predetto garage in forza del contratto sottoscritto in data 3 luglio 2015;

- si indica come teste sui capitoli 5 e 6 la società in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di Amministratore del Condominio

8) Vero che in data 30 aprile 2016 alle ore 19.30 parcheggiavo la vettura Hyundai I 35, tg. di proprietà della nel box n. 38 situato nel garage denominato Condominio

9) Vero che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, constatavo l'assenza di segni di effrazione sulle saracinesche dei box n. 38 e 40, di proprietà del sig.

10) Vero che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, constatavo la presenza della vettura BMW X3, tg. di proprietà del sig., regolarmente parcheggiata nel box n. 40;

11) Vero che in data 4 maggio 2016 alle ore 17.30 constatavo che i box n. 38 e 40 erano stati oggetto di effrazione e che erano state asportate le vetture Hyundai Ix35, tg. ; BMW X3, tg. una catena di sicurezza per la moto, due dispositivi telepass, due telecomandi di apertura di cancelli elettrici, attrezzi, catene da neve, tessera magnetica di accesso al garage (si mostri al teste il doc. n. 7 fascicolo parte attrice);

12) Vero che i veicoli Hyundai Ix35 tg. e BMW X3 tg. quando non utilizzati, sono sempre stati parcheggiati nel garage denominato Condominio

- si indica come teste sui capitoli da 7 a 12 il sig.

13) Vero che in data 16 novembre 2012 ho venduto al signor il veicolo BMW X3, tg. del valore di € 49.982,88;

14) Vero che al momento del furto, ovvero in data 2 maggio 2016, il valore di mercato del suddetto veicolo oscillava tra € 29.600,00 ed € 26.700,00, come da valutazione delle riviste specialistiche (tra cui Quattro Ruote), e che tale vettura era dotata di accessori quali cerchi in lega, cambio automatico, ed aveva percorso 29.240 chilometri, come da foto di cui al doc. 13 che mi vengono rammentate;



n. 2735/2018 r.g.

- si indica come teste sui capitoli 13 e 14 il legale rappresentante e/o suo delegato della Concessionaria BMW

Si chiede, infine, disporsi apposita CTU al fine di determinare l'esatto valore dei veicoli BMW X3 tg. e Hyundai Ix35 tg al momento del furto.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite.

Per

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:

- rigettare l'appello proposto da _____ e _____ perché infondato, inammissibile e improponibile;

- Confermare integralmente la sentenza n.5207/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 9/5/2018;

- Accertare e dichiarare che nessun inadempimento è stato provato in riferimento agli eventi di furto, in particolare quello avvenuto nella notte del 3 maggio 2016, e che pertanto nulla è imputabile ad _____

- Accertare e dichiarare l'errata ricostruzione dei fatti operata *ex adverso*, sfornita altresì di qualsivoglia supporto probatorio in relazione al furto contestato del 3 maggio 2016;

- Nella remota e non temuta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le istanze delle parti attrici, accertare e dichiarare l'errata ed anormale quantificazione dei danni patiti in relazione allo stato ed alle caratteristiche effettive delle autovetture;

- In subordine, procedere al ricalcolo delle somme eventualmente dovuta, determinata in misura proporzionale al rapporto prezzo d'acquisto/svalutazione commerciale;

Spese e compensi"

RAGIONI DELLA DECISIONE

_____ e _____ hanno proposto appello avverso la sentenza n. 5207/2018 del Tribunale di Milano, di rigetto della domanda risarcitoria da loro proposta nei confronti di _____ a seguito del furto commesso da ignoti, tra il 2 e il 3 maggio 2016, all'interno dei boxes di proprietà del signor _____ (della cui sorveglianza notturna presso il Condominio _____ era stata incaricata), furto in occasione del quale erano stati sottratti beni di proprietà sia del signor _____ (un'autovettura BMW X3 tg _____ una catena di sicurezza per la moto, un telepass e due telecomandi di apertura di cancelli elettrici, del valore complessivo di € 31.500,00), sia di _____



n. 2735/2018 r.g.

(un'autovettura Hyundai tg., attrezzi, catene da neve, dispositivo telepass e tessera magnetica di accesso al garage, del valore complessivo di € 18.500,00).

A sostegno del gravame gli appellanti hanno dedotto l'erroneo apprezzamento, da parte del primo Giudice, della mancanza di prova del comportamento inadempiente di e del nesso causale tra tale comportamento e il danno lamentato, con conseguente, ingiusto rigetto delle pretese risarcitorie avanzate.

Sulla scorta di tali motivi, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si è costituita che ha contestato la fondatezza del gravame ed insistito per la relativa reiezione.

Così radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 23.10.2018 la Corte, dopo aver preso atto della rinuncia di parte appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c. inizialmente proposta, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 18.12.2018 e, in tale data, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui agli artt. 190 – 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.

L'appello è infondato e va respinto.

Con il primo motivo, denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Milano per aver escluso, nonostante l'allegazione di "molteplici elementi" idonei a *"far ritenere come molto più che probabile la responsabilità dell'Istituto"*, che lebbe rispondere delle conseguenze dannose del furto commesso da ignoti, tra le 22:00 e le 22:30 del 2 maggio 2016, di beni (tra cui due autovetture, con le chiavi di accensione inserite) custoditi nei due boxes di proprietà di (nr. 38 e 40) al secondo piano interrato del Condominio della cui sorveglianza notturna controparte era stata incaricata.

Sotto tale profilo, vien fatto in particolare riferimento alla constatazione di altre sedici effrazioni avvenute nella stessa data, nonché al verificarsi di *"molti furti compiuti a distanza di breve tempo ai danni di box[es] nello stesso parcheggio: precisamente in data 11 maggio 2016 tra le 22 e le 22:50 ... furti ai danni di ben 15 box e tra venerdì 27 e lunedì 30 maggio 2016 ... effrazioni in ulteriori 4 box[es]..."*.

Si contesta quindi al Tribunale di non aver ravvisato, alla luce di tali fatti, un doppio inadempimento da parte di consistito -- da un lato -- nel mancato svolgimento del servizio di vigilanza e -- dall'altro -- nell'omessa comunicazione alle Forze dell'Ordine dei movimenti sospetti registrati dalle telecamere di sicurezza il 2 maggio del 2016 tra le 22:00 e le 22:30, sul rilievo che una pronta comunicazione al riguardo avrebbe potuto quanto meno limitare il danno.



a. 2735/2018 r.g.

La censura non merita accoglimento.

Essendo dedotta in giudizio un'obbligazione di natura negoziale¹, che si ricollega all'esistenza del contratto di sorveglianza stipulato tra l'Istituto appellato e il Condominio

in data 3.7.2015, deve affermarsi naturalmente l'operatività, in materia di ripartizione dell'onere probatorio, del criterio sancito dall'art. 1218 c.c., secondo cui il creditore, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della parte debitrice, essendo onere di detta parte dimostrare di avere viceversa adempiuto, o che l'inadempimento, eventualmente determinato da una condotta non diligente ex art. 1176 c.c., non sia imputabile a fatto proprio (v. *ex multis* Cass. n. 826 del 20/01/2015; *id.* n. 15659 del 15/07/2011; *id.* n. 6205 del 15/03/2010; *id.* S.U. n. 13533 del 30/10/2001).

1. l'inadempimento che gli appellanti contestano ad

si desume dal contenuto della denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Milano Moscovia in data 4.5.2015 (doc. 7 appellanti), in cui (padre di
) dopo aver riferito del furto della Hyundai tg. della BMW tg.

"avvenuto presumibilmente dal 30/04/2016 al 4/05/2016", aggiunge di essersi rivolto all'Amministrazione del Condominio, in persona del responsabile Sig. c di aver appreso da quest'ultimo che "dalle ore 22:00 alle ore 22:30 circa del 02.5.2016, si erano verificati movimenti sospetti all'interno del garage, che era in grado di fornire copia delle immagini relative a detti movimenti sospetti alle autorità competenti".

Poiché, dunque, nel contratto stipulato dal Condominio con
², alla voce "Modalità di esecuzione del servizio", è espressamente previsto l'espletamento "2 volte per notte", tra le ore 22:00 e le ore 6:00, del "servizio ispettivo di controllo ... con verifica eventuali anomalie e/o presenza di persone non autorizzate per controllo delle uscite di sicurezza", ciò che si imputa all'appellata è la mancata rilevazione, nelle circostanze di tempo indicate, di movimenti sospetti e comunque di segni di effrazione (asseritamente presenti su un gran numero di boxes), sia attraverso il sistema di ronda, che attraverso il sistema di videocamere installate nel parcheggio e collegate alla propria centrale operativa.

Preso atto di tali rilievi, merita in primo luogo osservare come la collocazione dell'evento delittuoso tra le ore 22.00 e le ore 22.30 del 2.5.2016 sia frutto di mere dichiarazioni, non verificate, dell'Amministrazione condominiale, sicché non è a rigore da escludere che il furto possa essere stato perpetrato anche in orari non coperti dal servizio di vigilanza notturna, dato l'ampio arco di tempo trascorso tra il ricovero delle auto nei boxes (30.4.2016) e la scoperta della relativa sottrazione (2.5.2016).

¹ E ciò anche rispetto al furto in danno di posto che il servizio di vigilanza, salvo diversa pattuizione, deve intendersi riferito all'immobile che ne costituisce oggetto, con tutto il suo contenuto, restando irrilevante il fatto che taluni oggetti appartengano non al contraente, ma a terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere, nel caso di perdita o di danneggiamento (v. Cass. n. 16195/2015)

² Doc. 1 fascicolo parte appellante



n. 2735/2018 r.g.

In ogni caso, anche a voler ritenere in ipotesi assodata la collocazione dell'evento nel breve lasso di tempo (circa mezz'ora) indicato dagli appellanti, manca nella specie anche solo l'allegazione di specifiche anomalie nelle modalità di svolgimento del servizio di vigilanza la sera del 2.5.2016.

Né la circostanza che il furto si sia verificato - come si afferma - tra le ore 22:00 e le ore 22:30 può costituire, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare l'inadempimento della Società appellata, atteso che l'obbligazione da quest'ultima contrattualmente assunta non prevedeva la sorveglianza continua dei luoghi, ma, oltre a consistere nella mera "verifica di eventuali anomalie e/o presenza di persone non autorizzate per controllo delle uscite di sicurezza", era inteso che dovesse esplicarsi mediante l'effettuazione di n. 2 ronde per notte tra le ore 22:00 e le ore 6:00, ovvero in uno *spatium temporis* così ampio (8 ore), da rendere senz'altro ipotizzabile la possibilità per gli autori dei furti di portare a termine il proprio piano criminoso nonostante il corretto svolgimento del servizio di sorveglianza secondo le modalità per esso previste.

In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, manca ogni positivo riscontro controfattuale, secondo il criterio del "più probabile che non", circa il fatto che l'effettuazione del controllo al momento del furto avrebbe senz'altro consentito di sventare la sottrazione delle due autovetture presenti nei box nn. 38 e 40 situati al secondo piano interrato del Condominio.

Sotto altro profilo, è poi anche da escludere un eventuale inadempimento di per la mancata comunicazione dei "movimenti sospetti all'interno del garage" registrati dalle camere di sicurezza la sera del 2 maggio 2016 tra le 22:00 e le 22:30.

Oltre a doversi nuovamente evidenziare come l'esistenza di tali non meglio precisati "movimenti sospetti" non risulti provata, essendo stata meramente riferita dall'Amministrazione del Condominio al signor [redacted] va posto anche l'accento sulla formulazione dell'art. 14.2 del contratto di vigilanza privata, che contiene la seguente previsione testuale: "In caso di pervenuta segnalazione di allarme rapina, sarà tenuta esclusivamente a darne tempestiva comunicazione alle Forze dell'Ordine, salvo l'attivazione di diverse procedure concordate formalmente con il Cliente che le stesse siano conformi alle disposizioni di legge".

³ V. Sez. 2, Sentenza n. 142 del 09/01/1984 "Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omissis, a sventare l'Azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa".



n. 2735/2018 r.g.

Essendo dunque obbligata a intervenire, attivando le Forze dell'Ordine, solo in caso di segnalazione di allarme, nel caso di specie non vi è prova che una tale segnalazione fosse pervenuta all'appellata, dovendosi perciò stesso escludere l'eventuale omissione di eventuali comportamenti doverosi da parte di quest'ultima anche sotto il profilo in esame.

Non bisogna del resto dimenticare che, se è pur vero che l'Istituto di vigilanza deve intendersi obbligato a svolgere diligentemente la prestazione concordata (ex art. 1176 comma 2 c.c.), preservando, per quanto possibile, i luoghi oggetto di sorveglianza da intrusioni di estranei, tale obbligazione (di mezzi e non di risultato) non si estende certamente sino ad assicurare che in tali luoghi nessun furto debba mai verificarsi.

In definitiva, non essendo dimostrata la riconducibilità eziologica dei danni lamentati dagli appellanti ad inadempimento contrattuale di in quanto non vi è prova, da un lato, che il servizio di ronda sarebbe servito a sventare l'azione delittuosa nel lasso di tempo indicato dagli appellanti e, dall'altro, che l'Istituto di vigilanza abbia ommesso di adottare le misure stabilite in presenza di segnalazione di allarme, deve convenirsi con il primo Giudice che, nel caso in esame, difettano del tutto i presupposti per un'affermazione di responsabilità dell'appellata.

Il rigetto del primo motivo comporta inevitabilmente l'assorbimento del secondo, poiché riferito a profili che riguardano esclusivamente la quantificazione dei danni.

La sentenza oggetto di gravame merita dunque integrale conferma.

In applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., gli appellanti devono essere condannati a rifondere solidalmente in favore dell'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto delle sole fasi concretamente esperite (di studio, introduttiva e decisoria).

La totale soccombenza di comporta che debba anche dichiararsi, ex art. 13 comma 1 - *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, la sussistenza dei presupposti il versamento in solido, ad opera di dette parti, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita,

1) respinge l'appello proposto da confronti di

nei
e conferma, per l'effetto, la



n. 2735/2018 r.g.

sentenza n. 5207/2018 emessa dal Tribunale di Milano il 10.05.2018 e pubblicata il 09.05.2018;

2) condanna gli appellanti
solidalmente in favore di
presente grado di giudizio, liquidate in € 9.515,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
spese generali nella misura del 15% e oneri fiscali e previdenziali di legge;

a rifondere
le spese del

3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1
comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento
in solido, da parte di
importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello proposto, a norma del
comma 1 *bis* dello stesso articolo.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte il
20.03.2019

Il Consigliere relatore

Maria Grazia Federici

Il Presidente

Walter Saresella

IL FUNZIONARIO CAPO
DANIELA BERSELLI

COURT OF APPEALS OF MILANO
APPELLATI E IN CANCELLERIA

20 APR 2019



IL FUNZIONARIO CAPO
DANIELA BERSELLI